

Bologna, 13 ottobre 2020

CONSIGLIO DI VOTO

Lanciamo un appello ai membri del Parlamento Europeo chiedendo di votare separatamente e respingere gli emendamenti 165 e 171. Questi emendamenti ostacolerebbero fortemente lo sviluppo ulteriore di alimenti a base vegetale che hanno un ruolo chiave nel consentire ai cittadini di fare scelte alimentari più sane e più sostenibili.

Gentili On. Membri del Parlamento Europeo

Oggetto: Opinioni sulla proposta di un Regolamento di modifica del Regolamento UE n. 1308/2013 per l'istituzione di un'Organizzazione Comune di Mercato nel settore dei prodotti agricoli in vista della votazione plenaria al Parlamento Europeo.

Vi scriviamo in vista del voto in plenaria al Parlamento Europeo del 19-22 ottobre sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento UE n. 1308/2013 che istituisce un'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti agricoli ("Regolamento 1308/2013"). Questo voto sarà un'importante passo per la riforma in corso e per la modernizzazione della Politica Agricola Comune ("PAC") per il futuro¹.

È passato più di un anno da quando la Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale ha adottato il regolamento AGRI ("AGRI Report") disposto da Eric Andrieu il 7 maggio 2019 .

Durante questo periodo, sia la Commissione Europea che il Parlamento Europeo hanno prestato maggiore attenzione alle azioni di contrasto al cambiamento climatico ed è stata inoltre lanciata la strategia Farm to Fork. Pur riconoscendo il duro lavoro che è stato fatto per la stesura del report AGRI, abbiamo tuttavia serie preoccupazioni riguardo a due emendamenti inclusi in tale report, che riteniamo sproporzionati e in contrapposizione al clima attuale.

In particolare l'emendamento 165 vorrebbe riservare l'utilizzo di termini come "bistecca" "salsiccia" o "burger" esclusivamente ai prodotti che contengono carne, mentre l'emendamento 171 vieterebbe qualsiasi riferimento all'industria lattiero-casearia, come ad esempio "cremoso" o "sostituto vegetale del latte". Questi emendamenti:

- Vanno contro il crescente interesse dei consumatori verso le alternative ai prodotti di origine animale per motivi di salute, ambiente e dietetici². Questi emendamenti non riconoscono la presa di consapevolezza dei consumatori in relazione agli alimenti di origine vegetale. Il Regolamento 1308/2013 non è più adatto allo scopo e necessita di una revisione, al contempo gli emendamenti 165 e 171 rischiano di creare confusione nei consumatori;

¹ La Commissione Europea ha proposto un regolamento "che modifica i regolamenti dell'UE n. 1308/2013 che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, n. 251/2014 sulla definizione, descrizione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vinicoli, n. 228/2013 che stabilisce misure specifiche per l'agricoltura nelle regioni periferiche dell'Unione Europea, n. 229/2013 che stabilisce misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018) 0394).

² "Un boccone alla volta: i consumatori e la transizione al cibo sostenibile", Analisi di un'indagine dei consumatori europei sugli atteggiamenti nei confronti del cibo sostenibile, BEUC, giugno 2020.

CODICE FISCALE

TELEFONO

FAX

WEB

MAIL

97676200153

02-87199702

02-89950142

essereanimali.org

info@essereanimali.org

- Contraddicono la strategia del Farm to Fork, che **riconosce la necessità per i consumatori europei di andare verso un'alimentazione a base vegetale.**
- **Falseranno la concorrenza sul mercato alimentare europeo attraverso ostacoli ingiustificati nei confronti dello sviluppo delle imprese e dell'innovazione;**
- **Avranno un impatto negativo sulla catena di valore degli alimenti di origine vegetale, che stanno diventando un importante motore di crescita globale e stanno offrendo importanti opportunità agli agricoltori dell'UE e all'industria alimentare europea.**
- Sono in contrapposizione agli sforzi volti a creare una struttura più green nella Politica Agricola Comune (PAC) che giocherà un ruolo fondamentale nel supportare il contrasto al cambiamento climatico e promuovere un'alimentazione salutare, sostenibile e vegetale per oltre 500 milioni di consumatori.

Noi crediamo fermamente che sia nell'interesse generale dei consumatori, dell'industria e della società nel suo complesso, facilitare l'accesso agli alimenti di origine vegetale, garantendo al contempo che la descrizione e la presentazione di questi prodotti sia chiara, trasparente e inequivocabile.

Emendamento 165: violazione del principio di proporzionalità

Allo stato attuale, il Regolamento 1308/2013 non contiene alcuna disposizione che riservi l'utilizzo di termini come "bistecca" "salsiccia" "cotoletta" "burger" o "hamburger" esclusivamente per i prodotti che contengono carne. Tuttavia, l'adozione dell'emendamento 165 significherebbe che non è consentito utilizzare i suddetti termini per descrivere prodotti che sono stati formulati e sviluppati come alternative vegetariane e vegane ai prodotti a base di carne.

Questo non tiene conto dello scopo descrittivo di tali termini, che permettono di comprendere la forma, le modalità di utilizzo e il sapore degli alimenti. Difatti l'utilizzo di questi termini in riferimento a prodotti non a base di carne, aiuta i consumatori a prendere scelte consapevoli e al contempo indicare chiaramente che i prodotti non contengono nessun tipo di carne.

Anche questa misura restrittiva proposta nella versione originale dell'emendamento 165 (dal report AGRI 2019) è in contrasto con il principio di proporzionalità. Secondo il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Protocollo n.2) le misure adottate dalle istituzioni dell'Unione Europea non devono eccedere nei divieti più di quanto sia opportuno e necessario fare per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla normativa in questione; nel caso di scelta tra più severe misure, la scelta deve ricadere verso quella meno onerosa e gli svantaggi derivanti dalla scelta non devono essere sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti³. L'emendamento 165 aggiunge quindi una clausola sproporzionata rispetto alla questione presa in esame.

Emendamento 171: contrario all'evoluzione della domanda dei consumatori

Il Regolamento 1308/2013 contiene disposizioni sull'utilizzo esclusivo delle denominazioni più comuni utilizzate per il latte e i suoi derivati, ovvero l'articolo 78 del Regolamento, da considerare insieme alla Parte III dell'Allegato VII del Regolamento 1308/2013 (Latte e Derivati del Latte). Queste disposizioni riservano l'utilizzo

³ Cfr. Sentenze del 16 dicembre 1999, UDL, C-101/98, EU: C: 1999: 615, punto 30, e del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C-221/09, EU: C: 2011: 153, punto 79.

di termini come “latte”, “formaggio”, “yogurt”, “burro” o “siero di latte” esclusivamente ai prodotti che contengono latte di derivazione animale.

Il report AGRI propone l'emendamento 171, che limiterebbe ulteriormente l'uso di termini e denominazioni specifiche proprie dei prodotti lattiero-caseari, imponendo restrizioni che proibiscano ogni riferimento ai prodotti lattiero-caseari nelle comunicazioni commerciali destinate ad alimenti di origine vegetale (ad esempio “cremoso”, “stile yogurt”, “alternativa al latte”).

In questo contesto, è importante notare che questi termini hanno uno scopo descrittivo che aiuta a comprendere la forma, la funzione e il sapore degli alimenti. La misura restrittiva aggiuntiva contenuta nell'emendamento 171 non è solo contraria all'evoluzione della domanda dei consumatori – come spiegato sopra – ma ancora una volta viola il principio di proporzionalità. In realtà, l'utilizzo di questi termini per indicare prodotti di derivazione vegetale aiuta i consumatori a compiere scelte consapevoli, indicando chiaramente al contempo che il prodotto non contiene ingredienti di origine animale. L'imposizione di ulteriori restrizioni all'uso di tali termini costituirebbe un'ingiustificabile barriera nei confronti dello sviluppo e dell'espansione di un settore alimentare innovativo nell'Unione Europea.

Chiediamo pertanto il Vostro sostegno per garantire che il Report finale adottato dal Parlamento Europeo si voglia allineare con l'obiettivo della strategia Farm to Fork nell'aumentare la produzione di alimenti a base vegetale nell'Unione Europea e contribuire agli sforzi dell'Unione Europea nella lotta contro il cambiamento climatico.

Pomo Claudio

Responsabile sviluppo – Essere Animali



Ps: Il testo contenente gli emendamenti 165 e 171 per il quale sarete chiamati a votare è allegato nelle seguenti pagine. [QUI LA FONTE.](#)

Emendamento 165

(31 sexies) All'allegato VII, è aggiunta la seguente parte:

"PARTE I bis

Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carni

Ai fini della presente parte dell'allegato VII, per "carne" si intendono le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, ivi compreso il sangue.

I termini relativi alle carni e i nomi che rientrano nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che sono attualmente utilizzati per le carni e i tagli di carne sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali.

Per "preparazioni di carni" si intendono le carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o che sono state sottoposte a trattamenti che non modificano la struttura muscolo-fibrosa interna della carne a sufficienza da eliminare le caratteristiche delle carni fresche.

Per "prodotti a base di carne" si intendono i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche.

I nomi che rientrano nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che sono attualmente utilizzati per i prodotti a base di carne e le preparazioni di carne sono riservati esclusivamente ai prodotti contenenti carne.

Tali denominazioni comprendono, ad esempio:

- bistecca;
- salsiccia;
- scaloppina;
- burger;
- hamburger.

I prodotti a base di carni di pollame e i tagli di pollame definiti nel regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carni di pollame."

Emendamento 171

(32 bis) All'allegato VII, parte III, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

Tali denominazioni sono inoltre protette da:

- a) qualsiasi uso commerciale, diretto o indiretto, della denominazione;
- i) in relazione a prodotti comparabili o prodotti presentati come sostituibili che non rispettano la corrispondente definizione;
- ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la composizione o la natura vera del prodotto o servizio è indicata o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "succedaneo" o "stile" o altre espressioni simili;
- c) qualsiasi altra indicazione o pratica commerciale che possa indurre in errore il consumatore sulla vera natura o composizione del prodotto.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. "